

93.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	2063	(Emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi)	2010, 2012, 2014 2016, 2023, 2029
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio della archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale dell'Aquila)	2062	(Articolo 28 nel testo del Governo, stralciato dall'Assemblea)	2043
		(Articoli 27 e 28)	2045, 2053
		(Emendamenti e subemendamenti) ...	2046, 2055
Consigli regionali (Trasmissione di documenti)	2062	Documenti ministeriali (Trasmissione) .	2062, 2063
Disegno di legge n. 1365-bis:		Missioni vevoli nella seduta del 10 novembre 1994	2061
(Articolo 19)	2005	Proposta di inchiesta parlamentare (Annunzio)	2061
(Emendamenti, subemendamento ed articolo aggiuntivo esaminati nella seduta del 10 novembre 1994)	2006	Proposte di legge:	
(Articoli da 21 a 26)	2010, 2012, 2014 2015, 2023, 2028	(Adesione di deputati)	2061
		(Annunzio)	2061

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA (1365-BIS)*

(Per le tabelle annesse agli articoli 10, comma 1, e 30, commi 4, 6 e 9 del disegno di legge, nel testo della Commissione, si veda l'Atto Camera n. 1365-bis-A, pagg. 113-119)

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 19.**

(Commissioni giudicatrici degli esami di maturità. Semplificazione delle procedure di pagamento del personale della scuola. Università).

1. Al comma 5 dell'articolo 198 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dall'anno scolastico 1994-95 e fino all'entrata in vigore della riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado e degli esami di maturità, i membri delle commissioni giudicatrici, con esclusione del membro interno, sono scelti tra il personale docente in servizio in scuole ed istituti ubicati nella provincia di cui fa parte il comune sede di esame e tra il personale docente che abbia l'abituale dimora nella medesima provincia. Delle commissioni giudicatrici non possono comunque far parte i docenti appartenenti alla stessa scuola sede di esame ».

2. Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-95, i compensi forfettari per gli esami di maturità, anche nel caso in cui i membri delle commissioni giudicatrici non siano residenti nel comune sede di esame, sono stabiliti in lire 1.300.000 per i presidenti e per gli ispettori tecnici incaricati della vigilanza e in lire 1.000.000 per ciascun componente delle commissioni, compresi i membri interni ed i membri aggregati a pieno titolo, nonché gli even-

tuali sostituti nominati dai provveditori agli studi ai sensi dell'articolo 198, comma 10, secondo periodo, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi di cui al presente comma sono comprensivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compresi il trattamento economico di missione e ogni tipo di rimborso spese previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dal decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Sono ammessi a concorso i posti per i quali le graduatorie risultano esaurite.

4. A decorrere dal 1° settembre 1995, il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni e degli altri assegni fissi agli insegnanti elementari di ruolo e al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo in servizio negli istituti tecnici, professionali e d'arte è disposto dalle Direzioni provinciali del tesoro a mezzo di ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa.

5. Tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico relativi al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, compresi quelli che comportano riduzioni dello stipendio per sciopero, per assenza ingiustificata fino a quindici giorni, per congedi straordinari ed aspettative senza assegni, per accensione ed estinzione di ritenute extra erariali, per pignoramenti e sequestri, sono attribuiti alla competenza dei capi di istituto. Gli

analoghi provvedimenti riguardanti il personale direttivo della scuola restano di competenza dei provveditori agli studi. Il predetto decentramento degli atti di stato giuridico ed economico non può comportare comunque incrementi delle dotazioni organiche del personale amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado.

6. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della pubblica istruzione, determina la data mensile di pagamento degli stipendi al personale di cui al comma 4.

7. Entro il 31 ottobre 1995 sono versate in entrata al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilità speciali scolastiche e sui conti correnti postali e bancari con provenienza dai capitoli 1498, 1499, 1500, nonché le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, professionali e d'arte con provenienza dai capitoli 1042, 1043, 1044, 2400, 2401 e 2602.

8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le procedure di erogazione delle spese diverse da quelle di cui al comma 4. Le predette procedure dovranno essere improntate a criteri di semplificazione e snellimento con particolare riguardo all'utilizzo dei sistemi informatici.

9. Per le eventuali gestioni di fondi mediante aperture di credito, il regolamento di cui al comma 8 del presente articolo può prevedere l'applicazione dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

10. Le promozioni del personale delle università alla nona qualifica, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, decorrono, agli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore della predetta legge e agli effetti economici dalla data del decreto rettorale che, a

seguito dell'espletamento delle relative prove selettive, dispone l'inquadramento. Le università che hanno riconosciuto effetti economici retroattivi dovranno operare con rateazione i recuperi delle maggiori somme corrisposte.

11. Le promozioni del personale delle università nei posti di prima e seconda qualifica del ruolo speciale delle università, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, decorrono agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della predetta legge e agli effetti economici dalla data del decreto rettorale che, a seguito dell'espletamento delle relative prove concorsuali, dispone l'inquadramento. Le università che hanno riconosciuto effetti economici retroattivi dovranno operare con rateazione i recuperi delle maggiori somme corrisposte.

12. L'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, va interpretato nel senso che i benefici ivi previsti sono destinati esclusivamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, ESAMINATI NELLA SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1994

ART. 19.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

1995: — 60.000;
1996: — 75.000;
1997: — 440.000;

Ministero dell'interno:

1995: — 480.000;
1996: — 480.000;
1997: — 480.000;

alla tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

articolo 38: somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'ente Poste Italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta, e di telecomunicazioni (Cap. 4432):

1995: -400.000;
1996: -500.000;
1997: -500.000;

Legge n. 548 del 1994: istituzione dell'Ente per gli interventi per il mercato agricolo (EIMA):

1995: -;
1996: -480.000;
1997: -500.000;

Ministero dell'interno:

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale della polizia di Stato » (Cap. 2841):

1995: -45.000;
1996: -45.000;
1997: -45.000;

Legge n. 968 del 1969: « Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (Cap. 3282):

1995: -15.000;
1996: -20.000;
1997: -35.000.

19. 1 (18. 8).

Commisso, Vignali, Nappi, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono scelti tra il personale docente in servizio in scuole ed istituti con le seguenti: sono scelti tra il personale docente di altre scuole o istituti statali.

19. 4.

Governo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nella provincia fino alla fine del comma, con le seguenti: nello stesso distretto scolastico o, dove necessario, nella stessa regione. Qualora i docenti vengano nominati in ambito regionale e quindi in comune o distretto diverso da quello sede di esame, si applica la normativa in vigore per l'anno scolastico 1994-1995 in materia di rimborsi spese.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 19. 1, a pag. 22).

19. 5 (18. 13).

Commisso, Vignali, Nappi, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'abituale dimora con le seguenti: la residenza.

19. 6 (18. 26).

Signorini.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le specifiche discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito provinciale, tra il personale proveniente da provincia limitrofa e, in subordine, da altra provincia della stessa regione o, ulteriormente in subordine, di altra regione.

19. 24 (Nuova formulazione).

Governo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione del membro interno.

19. 25.

Governo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano invariate le modalità vigenti per la determinazione e composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità.

19. 2 (18. 5).

Lopedote Gadaleta, Nadia Masini, Bracci Marinai, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Serafini, Schettino, Solaroli, Soriero, Sales, Vozza.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La disciplina del trattamento dei docenti in relazione allo svolgimento degli esami di maturità è demandata alla contrattazione collettiva.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 19. 1, a pag. 22).

19. 7 (18. 9).

Nappi, Commisso, Vignale.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-1995 i compensi forfettari per gli esami di maturità sono stabiliti, entro il limite di spesa complessiva di lire 116 miliardi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I compensi sono omnicomprensivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni. La misura dei compensi è differenziata per i presidenti delle com-

missioni, per i componenti e per i membri interni e tiene conto delle rispettive provenienze. Agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza è attribuito il compenso stabilito per i presidenti provenienti dalla stessa provincia del comune sede di esame.

19. 26.

Governo.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: per titoli ed esami *inserire le seguenti:* ad eccezione di quelle relative al concorso magistrale per titoli ed esami indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1990.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 7 (Pubblica istruzione), al capitolo 2553, apportare la seguente variazione:

1995: — 2,5 miliardi;

1996: — 7,5 miliardi;

1997: — 7,5 miliardi.

19. 27.

Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO CASTELLAZZI 19.01.

Al comma 3, dopo le parole: L'obbligo *inserire le seguenti:* di cui al precedente comma *e sostituire le parole:* 200 milioni *con le seguenti:* 350 milioni.

0. 19. 01. 1.

La Commissione.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-bis.

1. I commi 2 e 3 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti in ragione della loro funzione,

condizione e professionalità dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza ovvero da altre amministrazioni ovvero da società e imprese controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altro ente pubblico, anche territoriale, devono essere riversati al netto delle imposte, ai sensi delle disposizioni di cui al terzo comma, entro e non oltre il 30 luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione annuale, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui

alla legge 27 ottobre 1993, n. 432 a pena della sanzione pari al 20 per cento del reddito stesso.

3. L'obbligo sussiste, nei limiti dell'eventuale parte eccedente l'importo di cui al presente comma che dovesse risultare in sede di dichiarazione annuale, in capo ai soggetti di cui al comma 1 che hanno conseguito un reddito da lavoro autonomo, ove consentito, nonché redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente per un importo lordo superiore a 200 milioni di lire.

19. 01 (18. 01).

Castellazzi, Ballaman.

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 21.

(Neutralità fiscale delle operazioni societarie di fusione e scissione).

1. Le fusioni e scissioni di società sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali. Conseguentemente, il disavanzo di fusione e di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate. Ai fondi in sospensione d'imposta continuano, per neutralità, ad essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 123, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se istituiti per effetto di operazioni di concentrazione poste in essere in precedenza dalle società incorporate.

2. Le disposizioni del comma 1, relative ai disavanzi di fusione, si applicano alle operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

(Fusioni e plusvalenze delle persone fisiche).

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente; »;

la lettera c)-bis è abrogata.

2. Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è modificato come segue:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: « nella misura del 25 per cento » sono aggiunte le parole: « se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi »;

l'articolo 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole: « a responsabilità limitata, in

nome collettivo e in accomandita semplice ».

4. Sono abrogate le altre disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo.

21. 1 (20. 3).

Visco, Turci, Agostini, Boselli, Brunale, Cennamo, De Benetti, Manca, Mariani, Negri, Sitra, Vannoni, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Serafini,

Schettino, Soriero, Solaroli, Vozza.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: , anche se istituiti per effetto di operazioni di concentrazione poste in essere in precedenza dalle società incorporate.

21. 2 (20. 6).

Bono, Pace, Ozza, Tofani, Zaccchera, Valensise, Paolone.

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

(Norma contro l'elusione).

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è sostituito dal seguente:

« 1. È consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere ai fini fiscali i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti e cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta ».

2. Le disposizioni del comma 1, limitatamente alle operazioni di liquidazione, alla valutazione di partecipazioni, alle cessioni di crediti e alle cessioni o valutazioni di valori mobiliari, si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

« 1. Non sono riconosciuti ai fini fiscali i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti e cessione o valutazione di valori immobiliari ».

zione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti e cessione o valutazione di valori immobiliari ».

22. 1.

Schettino.

Al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole: ai fini fiscali.

22. 2 (21. 11).

Pace, Ozza, Carrara, Tofani, Zaccchera, Valensise, Paolone, Bono.

Al comma 1, al capoverso, dopo le parole: poste in essere inserire le seguenti: senza valide ragioni economiche.

22. 3.

Visco, Turci, Agostini, Boselli, Brunale, Cennamo, De Benetti, Mariani, Negri, Manca, Sitra, Vannoni, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Vozza, Serafini, Solaroli, Schettino, Sales, Soriero.

Al comma 1, al capoverso, sopprimere la parola: fraudolentemente.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni del comma 1, limitatamente alle liquidazioni, cessioni di credito e alle cessioni o valutazioni di valori mobiliari, si applicano alle operazioni deliberate, nel caso delle liquidazioni, o ef-

fettuate, negli altri casi, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

al disegno di legge di bilancio, alla tabella 3 (Ministero delle Finanze), al capitolo 1134, modificare l'importo di competenza come segue:

CP: - 10 miliardi.

22. 4 (21. 2).

Visco, Turci, Agostini, Boselli, Brunale, Cennamo, De Benetti, Manca, Mariani, Negri, Sitra, Vannoni, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Serafini, Schettino, Soriero, Solaroli, Vozza.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1994 con le seguenti: 31 dicembre 1989.

Conseguentemente, all'articolo 25, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le norme in materia di tassazione del reddito d'impresa si applicano in caso di coltivazione industriale di vegetali intendendo tale la coltivazione di fiori, frutta, ortaggi e funghi ottenuta mediante l'utilizzo di strutture fisse o mobili che raddoppino la superficie coltivabile rispetto alla superficie catastale disponibile dall'imprenditore agricolo.

22. 8 (24. 8).

Muzio, Pistone, Garavini, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1994 con le seguenti: 31 dicembre 1989.

Conseguentemente, all'articolo 26, sopprimere il comma 1.

22. 9. (27. 23).

Bielli, Boghetta, Bellei, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1994 con le seguenti: 31 dicembre 1989.

22. 7 (21. 4).

Muzio, Pistone, Garavini, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994 con le seguenti: a decorrere dal 30 settembre 1994.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1995: - 30.000;

1996: - 30.000;

1997: - 30.000.

22. 6 (21. 6).

Paleari.

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 23.**

(Apparecchi da gioco elettromagnetici od elettronici).

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, specifiche disposizioni per la installazione di lettori a scheda magnetica in sostituzione delle gettoniere elettroniche su apparecchi da gioco elettromagnetici od elettronici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Ministro delle finanze provvede, inoltre, entro i termini di cui al comma 1,

ad effettuare il censimento di tutti gli apparecchi da gioco elettromagnetici od elettronici dovunque essi siano installati e posti a disposizione del pubblico.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 23.**

Sopprimerlo.

23. 1 (Nuova formulazione).

La Commissione.

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 24.**

*(Società di comodo.
Valutazione dei titoli).*

1. Agli effetti del presente articolo si considerano non operative le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché i soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno meno di cinque dipendenti e ricavi e proventi inferiori a lire 800 milioni, escluse comunque le società che non si trovano in un normale periodo di imposta nonché quelle che entro il 31 maggio 1995 abbiano formalmente deliberato la propria trasformazione in società commerciali di persone.

2. Fino al 31 dicembre 1995 le assegnazioni a singoli soci, persone fisiche ed enti non commerciali, anche per singoli beni, anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 marzo 1995 dalle società non operative di cui al comma 1 esistenti alla data del 30 settembre 1994, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non sono considerate cessioni né agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, né agli effetti delle imposte sul reddito, e sono soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta al 50 per cento.

3. Le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in sospensione d'imposta già iscritte nei bi-

lanci delle società non operative di cui al comma 1 sono soggette, a decorrere dall'anno d'imposta in cui è stato deliberato lo scioglimento, alle imposte sul reddito.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica a condizione che i soci assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci alla predetta data del 30 settembre 1994 ovvero che vengano iscritti nel libro dei soci, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 1994.

5. Ai fini di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *b*), *c*) e *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari dei beni derivanti dagli scioglimenti previsti nel comma 4, come valore di acquisto sarà considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio della società di cui è stato deliberato lo scioglimento.

6. Fermo l'ordinario potere di accertamento e salva, comunque, la prova contraria, per le società non operative di cui al comma 1, è escluso il riporto a nuovo delle perdite e si presume che il reddito imponibile sia pari al 2 per cento del patrimonio netto, aumentato dei finanziamenti da parte di soci e di terzi destinati a immobilizzazioni aziendali e, comunque, non inferiore a 8 milioni di lire, salvo che per le società a responsabilità limitata il cui capitale non è superiore a 30 milioni di lire per le quali il reddito imponibile comunque non può essere inferiore a 4 milioni di lire.

7. La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma

del comma 6 non può consistere nella sola corrispondenza alle scritture contabili o alle risultanze del bilancio del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari o temporanee situazioni di mercato territoriali, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, numeri da 1 a 4, del codice civile, ovvero dalla tipologia dell'attività esercitata che obblighi la società a sostenere per più esercizi costi finalizzati alla realizzazione di beni destinati alla cessione.

8. Il comma 2 dell'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche ».

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24.

(Minimum tax per le società di comodo).

1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le società per azioni, accomandita per azioni e a responsabilità limitata che possiedono, anche in base a contratti

di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, nn. da 1 a 4, del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

1-*ter*. Il rapporto percentuale di cui al comma 1-*bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato; il valore dei beni in locazione finanziaria è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

1-*quater*. Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-*bis* è stabilito nella misura del:

a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;

b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;

c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

1-*quinquies*. Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1 e quello derivante dall'applicazione dei seguenti coefficienti:

a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera a);

b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera b);

c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per gli altri casi.

1-*sexies*. La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 5 non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma 1-*bis*.

1-*septies*. Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma 1-*quinquies*.

1-*octies*. Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

1-*nonies*. Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società.

24. 1 (22. 2).

Visco, Turci, Agostini, Boselli, Brunale, Cennamo, De Benetti, Manca, Mariani, Negri, Sitra, Vannoni, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Soriero, Vozza.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24.

1. Agli effetti del presente articolo si considerano non operative le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, che hanno meno di cinque dipendenti od un fatturato inferiore a lire 800 milioni, escluse, comunque, le società sottoposte a procedure concorsuali e quelle già in liquidazione alla data del 30 settembre 1994, nonché quelle che, entro il

31 gennaio 1995, abbiano formalmente deliberato la propria trasformazione in società di persone.

2. Fino al 31 dicembre 1995 le assegnazioni, a singoli soci persone fisiche ed enti commerciali, anche per singoli beni, anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 marzo 1995 dalle società non operative di cui al comma 1, esistenti alla data del 30 settembre 1994:

a) sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa;

b) non sono considerate cessioni né agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, né agli effetti dell'imposta sul reddito;

c) sono soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, ridotta al 50 per cento.

3. Sulle plusvalenze da rivalutazione monetaria e sulle plusvalenze accantonate in sospensione d'imposta già iscritte nei bilanci delle società non operative di cui al comma 1, si applica, in sede di scioglimento delle stesse a norma del comma 2, un'imposta sostitutiva nella misura del 16 per cento.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica a condizione che i soci assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci alla predetta data del 30 settembre 1994 ovvero che vengano iscritti nel libro dei soci, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 1994.

5. Ai fini di cui all'articolo 81, lettere b), c) e c-*bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari degli scioglimenti previsti nel comma 4, come valore di acquisto sarà considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio della società di cui è stato deliberato lo scioglimento.

6. Fermo l'ordinario potere di accertamento e salva la prova contraria, a decor-

rere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le società operative di cui al comma 1 è escluso il riporto a nuovo delle perdite maturate negli esercizi sociali chiusi dopo il 31 dicembre 1992 e si presume che il reddito imponibile sia almeno pari al 2 per cento del patrimonio netto, aumentato dei finanziamenti infruttiferi ovvero a tasso zero da parte dei soci, e, comunque, non inferiore a 8 milioni di lire. Quanto alle perdite a nuovo, restano fermi gli effetti per quelle già utilizzate, nonché per il caso di accertamento in rettifica.

7. Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le perdite derivanti da partecipazione in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società di persone.

8. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero del tesoro, variare gli importi come segue:

1995: - 200.000;
1996: - 200.000;
1997: - 200.000.

24. 2 (22. 21).

Frosio Roncalli, Lantella, Castellazzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli effetti del presente articolo si considerano non operative le società per azioni e a responsabilità limitata, che hanno meno di tre dipendenti ed un fatturato inferiore a lire 360 milioni, escluse comunque le società sottoposte a procedure concorsuali, liquidazione volontaria, amministrazione controllata ed amministrazione straordinaria. Sono, inoltre, escluse:

a) le società di nuova costituzione per i primi due periodi di imposta;

b) le società che non svolgono alcuna attività produttiva le cui immobilizzazioni materiali siano costituite esclusivamente da beni strumentali relativi all'esercizio dell'impresa, quand'anche in corso di costruzione. Ai fini della disposizione di cui sopra rilevano solo i fabbricati strumentali per natura;

c) le società che abbiano svolto, per un periodo non superiore a tre anni, esclusivamente attività per produrre rimanenze di magazzino.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero del tesoro, variare gli importi come segue:

1995: - 200.000;
1996: - 200.000;
1997: - 200.000.

24. 3 (22. 23).

Frosio Roncalli, Molgora, Castellazzi.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché i soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti: le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, le società cooperative.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: periodo di imposta aggiungere le seguenti: nonché le società che si trovano in amministrazione controllata o straordinaria e quelle che hanno iniziato l'attività nel corso dell'esercizio.

24. 4.

Paleari.

Al comma 1, sostituire le parole da: cinque dipendenti fino alla fine del comma con le seguenti: tre dipendenti e ricavi e proventi inferiori a lire 360 milioni. Sono escluse le società in liquidazione volontaria, quelle sottoposte a procedura concor-

suale, le società di compravendita immobiliare e le società a responsabilità limitata la cui attività è svolta con il lavoro personale dei soci attestato o da una norma dello statuto sociale, o da una delibera della assemblea dei soci assunta all'unanimità.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

1995: — 60.000;
1996: — 75.000;
1997: — 440.000;

Ministero dell'interno:

1995: — 480.000;
1996: — 480.000;
1997: — 480.000;

alla tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

articolo 38: somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'Ente Poste italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (Cap. 4432):

1995: — 400.000;
1996: — 500.000;
1997: — 500.000.

Legge n. 548 del 1994: istituzione dell'Ente per gli interventi per il mercato agricolo (EIMA):

1995: — —;
1996: — 480.000;
1997: — 500.000.

Ministero dell'interno:

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale della polizia di Stato » (Cap. 2841):

1995: — 45.000;
1996: — 45.000;
1997: — 45.000.

Legge n. 968 del 1969: « Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (Cap. 3282):

1995: — 15.000;
1996: — 20.000;
1997: — 35.000.

24. 5 (22. 5).

Muzio, Pistone, Garavini, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 1, sostituire le parole da: escluse fino alla fine del comma, con le seguenti: . Sono escluse le società in liquidazione volontaria, quelle sottoposte a procedura concorsuale, le società di compravendita immobiliare e le società a responsabilità limitata la cui attività è svolta con il lavoro personale dei soci attestato o da una norma dello statuto sociale, o da una delibera della assemblea ordinaria dei soci assunta all'unanimità.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Al primo comma dell'articolo 19 dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione

di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis, e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, commi dal primo al settimo ».

3. I commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c), e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c), e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili ».

4. Al primo comma dell'articolo 19-bis è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destina-

zione dei beni e servizi acquistati o importati deve essere rettificata, in più o in meno, se i beni e i servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e i servizi ricevono diversa destinazione ».

5. Dopo il primo comma dell'articolo 19-bis è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza ».

6. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

7. Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole: « operazioni esenti » sono inserite le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

24. 6. (22. 7)

Muzio, Pistone, Garavini, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 1, dopo le parole: normale periodo d'imposta inserire le seguenti: o in liquidazione volontaria.

24. 8 (22. 6).

Muzio, Pistone, Garavini, Guerra, Luigi Marino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le società costituite o interamente controllate da associazioni senza scopo di lucro.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 3 (Ministero delle fi-

nanze), al capitolo 3097, variare gli importi come segue:

CP: — 4 miliardi;

CS: — 4 miliardi.

24. 7 (22. 3).

Lumia, Rinaldi, Beebe Tarantelli, Caccavari, Cornacchione Milella, Giacco, Giannotti, Guerzoni, La Cerra, Manganelli, Mignone, Perinei, Tanzarella, Vigneri, Adornato, Bassanini, Berlinguer, Chiaramonte, Corleone, Iotti, Magrone, Maselli, Novelli, Pericu, Reale, Soda, Violante, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Soriero, Voza.

Al comma 6, sopprimere le parole da: aumentato fino a: aziendali e.

24. 9 (22. 8).

Consequentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 24. 5 a pag. 18).

Muzio, Pistone, Garavini, Guerra, Luigi Marino, Carazzi Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 7, ottavo rigo, dopo la parola: mercato inserire la seguente: anche.

24. 11.

La Commissione.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed equiparate non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società.

24. 10.

Governo.

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Imposta sul valore aggiunto per le società di comodo)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 5 dell'articolo 89 citato. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non, coincide con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente ragguagliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

4-ter. L'imposta considerata indetraibile in base al comma 5 deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima ».

b) all'articolo 19-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Nell'ipotesi in cui il reddito delle società di comodo cui all'articolo 87, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 5, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 2, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno suc-

cessivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato ».

24. 01 (22. 02).

Visco, Turci, Agostini, Boselli,
Brunale, Cennamo, De Be-

netti, Manca, Mariani, Negri,
Sitra, Vannoni Campatelli, Di
Rosa, Ferrante, Mattina, Mat-
tioli, Sales, Schettino, Sera-
fini, Solaroli, Soriero, Vozza.

**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 25.**

*(Rivalutazione delle rendite dei terreni.
Coltivazioni di vegetali produttive di reddito
d'impresa. Crediti IVA).*

1. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i vigenti redditi dominicali sono rivalutati del 55 per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 45 per cento.

2. Le norme in materia di tassazione del reddito d'impresa si applicano in caso di coltivazione industriale di vegetali. Conseguentemente, all'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « dal terreno » sono aggiunte le seguenti: « e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione insiste ».

3. Le disposizioni di cui agli articoli 30, secondo comma, e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi non applicabili nei confronti dell'AIMA e dell'EIMA. Non si fa, comunque, luogo a ripetizioni di somme già rimborsate a detti enti a titolo d'imposta sul valore aggiunto.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTI-
COLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 25.**

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i vigenti redditi dominicali e agrari sono rispettivamente rivalutati del 30 per cento e del 25 per cento.

2. L'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.

25. 1 (24. 9.)

De Ghislanzoni Cardoli, Cabrini.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i vigenti redditi dominicali e agrari sono rispettivamente rivalutati del 30 per cento e del 25 per cento.

2. All'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « dieci milioni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque milioni ».

25. 2 (24. 10.)

De Ghislanzoni Cardoli, Peretti,
Cabrini.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i vigenti redditi dominicali e agrari sono rispettivamente rivalutati del 30 per cento e del 25 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo articolo sopprimere il comma 2; al disegno di legge finanziaria, alla Tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, modificare gli importi come segue:

1995: — 260 miliardi;
1996: — 150 miliardi;
1997: — 150 miliardi.

25. 3 (24. 1).

Peretti, De Ghislanzoni Cardoli,
Anghinoni.

Al comma 1, dopo la parola: rivalutati aggiungere le seguenti: a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1995.

Conseguentemente,

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994, le percentuali di cui al comma 1 sono rispettivamente ridotte al 37 per cento e al 32 per cento;

al comma 4, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 2.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, nella Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 67 del 1988 (Cap. 7510):

1995: — 50 miliardi;

Ministero dei lavori pubblici:

Decreto legislativo n. 143 del 1994 (ANAS):

1995: — 90 miliardi;

25. 16 (Seconda formulazione).

Governo.

Al comma 1, sostituire le parole da: 55 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: 20 per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 10 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria:

alla tabella A, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

1995: — 60.000;
1996: — 75.000;
1997: — 440.000;

Ministero dell'interno:

1995: — 480.000;
1996: — 480.000;
1997: — 480.000;

alla tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

articolo 38: somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'ente Poste Italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta, e di telecomunicazioni (Cap. 4432):

1995: — 400.000;
1996: — 500.000;
1997: — 500.000;

Legge n. 548 del 1994: istituzione dell'Ente per gli interventi per il mercato agricolo (EIMA):

1995: —;
1996: — 480.000;
1997: — 500.000;

Ministero dell'interno:

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale della polizia di Stato » (Cap. 2841):

1995: -45.000;
1996: -45.000;
1997: -45.000;

Legge n. 968 del 1969: « Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (Cap. 3282):

1995: -15.000;
1996: -20.000;
1997: -35.000.

25. 4 (24. 4).

Muzio, Pistone, Garavini, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Bolognesi, Cossi, Calvanesi, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 1, sostituire le parole da: 55 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: 30 per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 15 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla Tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo, n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente Nazionale Strade - articolo 3. Finanziamento dell'attività (capp. 2102, 7272), modificare gli importi come segue:

1995: -100.000;
1996: -100.000;
1997: -100.000.

25. 5.

Gerbaudo, Pepe, Gubert, Moioli Viganò, D'Aimmo, Soro, Pinza.

Al comma 1, sostituire parole da: 55 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: 30 per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 25 per cento.

25. 6.

Benedetti Valentini.

Al comma 1 sostituire le parole da: 55 per cento fino alla fine del comma con le

seguenti: 40 per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 30 per cento.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 25. 4 a pag. 24)

25. 7 (24. 7).

Muzio, Pistone, Garavini, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 1, sostituire le parole da: 55 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: 45 per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 15 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla Tabella A (Ministro dell'interno) variare gli importi come segue:

1995: - 115.000;
1996: - 115.000;
1997: - 115.000.

25. 8 (24. 3.)

Nardone, Tattarini, Albertini, Bonito, Di Fonzo, Di Capua, Di Stasi, Fumagalli, Montecchi, Oliverio, Paoloni, Proccacci, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Voza, Turci, Manca.

Al comma 1, sostituire le parole da: 55 per cento alla fine del comma con le seguenti: 60 per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 50 per cento.

25. 9 (24. 3.)

Vigevano, Bonino, Calderisi, Strik Lievers, Taradash, Vito.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 1/A (Presidenza del

Consiglio dei ministri), al capitolo 1379, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 8,5 miliardi;
CS: — 8,5 miliardi.

* 25. 10 (24. 2).

Guidi, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Voza, Sales, Soriero, Schettino, Carli.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio dei ministri), al capitolo 1379, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 8,5 miliardi;
CS: — 8,5 miliardi.

* 25. 11 (24. 2).

Gerbaudo, Pepe, Gubert, Moioli Viganò, D'Aimmo, Soro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il regime fiscale per l'agricoltura e per la pesca, previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non è applicabile alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata all'emendamento 25. 4 a pagina 24).

25. 13 (24. 5).

Muzio, Pistone, Garavini, Guerra, Luigi Marino, Carrazzi, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze, sono

definite le coltivazioni industriali vegetali, i requisiti delle strutture fisse e mobili nonché delle serre.

25. 15.

Governo.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Al primo comma dell'articolo 19 dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis, e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, commi dal primo al settimo ».

3. I commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo congruaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*, delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere *b)* e *c)*, e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili ».

4. Al primo comma dell'articolo 19-*bis* è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati deve essere rettificata, in più o in meno, se i beni e i servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui

erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e i servizi ricevono diversa destinazione ».

5. Dopo il primo comma dell'articolo 19-*bis* è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza ».

6. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

7. Al terzo comma dell'articolo 23, dopo le parole: « operazioni esenti » sono inserite le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

25. 14 (24. 6).

Muzio, Pistone, Garavini,
Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

**ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 26.**

(Beni patrimoniali e demaniali).

1. A decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni di lire; cinque volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, uguale o superiore ad ottanta milioni di lire. Ai fini del calcolo dell'aumento di cui al presente comma non si tiene conto dell'eventuale incremento del canone relativo all'anno 1994, conseguente alla emanazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti ministeriali previsti dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Sono esclusi dall'incremento di cui al comma 2 gli alloggi di servizio, quelli in

godimento alle vedove di pubblici dipendenti deceduti per causa di servizio, a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore a quaranta milioni di lire, e alle associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali e sportive, senza fini di lucro, individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui dei beni del demanio marittimo sono rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso. Ai fini del calcolo non si tiene conto dell'eventuale aumento di canone relativo all'anno 1994, conseguente all'emanazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti ministeriali previsti dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

5. Le maggiorazioni dei canoni previste dai commi 1, 2 e 4 hanno effetto dal 1° gennaio 1995, indipendentemente dalla data di scadenza dei rapporti in corso.

6. Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai sensi del presente articolo siano considerate eccessive, gli interessati possono chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione del rapporto, restituendo contestualmente il bene.

7. Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, nonché gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, che utilizzano, alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o patrimoniali dello Stato, devono comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità di interesse pubblico all'utilizzazione stessa. La comunicazione deve essere inviata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono stabilite le relative modalità. La mancata comunicazione entro detto termine comporta la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Con il predetto decreto sono disposte altresì le modalità di attuazione dell'obbligo dell'Amministrazione della difesa di trasmettere, ad integrazione di quanto stabilito dal presente comma, l'elenco dei beni patrimoniali e demaniali, in uso a qualunque titolo alle Forze Armate, dismessi o dismissibili perché non più necessari alla difesa del Paese ed altresì in quanto immediatamente alienabili, permutabili o trasferibili per altri impegni.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 11 (Ministero delle poste e della telecomunicazioni), al capitolo 1152, variare gli importi di competenza e cassa come segue:

CP: — 9 miliardi;

CS: — 9 miliardi.

alla tabella 12 (Ministero della difesa), al capitolo 1105, variare gli importi di competenza e cassa come segue:

CP: — 128 miliardi;

CS: — 128 miliardi.

26. 1 (27. 7).

Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Voza, Sales, Sorriero, Schettino, Angelini, Bricotti, Galletti, Mastroluca, Giardiello, Diana, Taurino, Duca, La Saponara, Canesi, Bova, Olivo, Zagatti, Vigneri.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« 2. Allo scopo di estendere alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a rilasciare la concessione ad ogni rivendita richiedente ».

26. 2 (28. 06).

Molgora, Bonafini, Arrighini, Castellazzi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 26 inserire i seguenti:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al terzo comma, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione

che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

2) al terzo comma, lettera *f*), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

b) all'articolo 19:

1) nel primo comma, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;

2) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene conto delle cessioni di beni ammor-

tizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere *a*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere *b*) e *c*) e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

c) all'articolo 19-bis:

1) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati, dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza »;

d) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

e) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti », sono aggiunte le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

ART. 26-ter.

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

26. 3.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono, anche eventualmente in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, calcolati con riferimento alla normativa vigente in materia di equo canone e di patti in deroga.

Consequentemente, al disegno di legge di bilancio, alla Tabella 11 (Ministero delle poste e della telecomunicazioni), al capitolo 1152, variare gli importi di competenza e cassa come segue:

CP: — 9 miliardi;
CS: — 9 miliardi;

alla Tabella 12 (Ministero della difesa), al capitolo 1105, variare gli importi di competenza e cassa come segue:

CP: — 128 miliardi;
CS: — 128 miliardi.

26. 5 (27. 4).

Manca, Turci, Agostini, Boselli, Brunale, Cennamo, De Benetti, Mariani, Negri, Sitra, Vannoni, Visco, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Soriero, Vozza, Biricotti, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: pari a 2,5 volte con le seguenti: pari a 2 volte.

Consequentemente, al disegno di legge finanziaria:

alla tabella A, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

1995: — 60.000;
1996: — 75.000;
1997: — 440.000;

Ministero dell'interno:

1995: — 480.000;
1996: — 480.000;
1997: — 480.000;

alla tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

articolo 38: somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'ente Poste Italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta, e di telecomunicazioni (Cap. 4432):

1995: — 400.000;
1996: — 500.000;
1997: — 500.000;

Legge n. 548 del 1994: istituzione dell'Ente per gli interventi per il mercato agricolo (EIMA):

1955: —;
1996: -480.000;
1997: -500.000;

Ministero dell'interno:

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale della polizia di Stato » (Cap. 2841):

1995: -45.000;
1996: -45.000;
1997: -45.000;

Legge n. 968 del 1969: « Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (Cap. 3282):

1995: -15.000;
1996: -20.000;
1997: -35.000.

26. 6 (27. 21).

Bielli, Boghetta, Bellei Trenti, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i beni abitativi in concessione il canone deve essere aggiornato con riferimento all'equo canone laddove applicabile e con riferimento ai canoni di mercato con applicazione di patti in deroga nei centri superiori a 300.000 abitanti.

* **26. 7** (27. 30).

Frosio Roncalli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i beni abitativi in concessione il canone deve essere aggiornato con riferimento all'equo canone laddove applicabile e con riferimento ai canoni di mercato con applicazione di patti

in deroga nei centri superiori a 300.000 abitanti.

* **26. 8** (27. 30).

Sigona, Conte, Trinca, Cerullo, Barra, Lucchese, Frosio Roncalli, Pezzoli.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 26. 3, a pag. 31).

26. 9.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni per i beni patrimoniali e demaniali destinati ad uso abitativo, locati o concessi a privati sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a due volte il canone per i soggetti aventi un reddito familiare complessivo superiore a 80 milioni di lire.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 26. 3 a pag. 31).

26. 10.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ad uso inserire la seguente: non.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 26. 3, a pag. 31).

26. 12.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone,

Saia, Valpiana, Nardini, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 1993 con la seguente: 1992, ovunque ricorra.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 26. 3, a pag. 31).

26. 13.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'aumento di cui al presente comma non si applica ai soggetti che subiscano un aumento del canone relativo al 1994 conseguente alla emanazione dei decreti ministeriali previsti dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata all'emendamento 26. 3, a pag. 31).

26. 15.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 26. 3, a pag. 31).

26. 16.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Sava, Valpiana, Nardini, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai beni patrimoniali e de-

mani di cui al presente articolo non si applica per cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge l'adeguamento ISTAT di cui alla legge n. 392 del 1978.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 26. 3, a pag. 31).

26. 17.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti assegnatari sono, comunque, tenuti a corrispondere il canone determinato sulla base dei predetti decreti ministeriali, quando lo stesso sia superiore a quello derivante dall'applicazione del presente comma.

26. 18.

Trinca, Conte.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Sono esclusi dall'incremento così operato i locali utilizzati per alloggi di servizio o in godimento alle vedove di pubblici dipendenti e alle associazioni aventi carattere assistenziale riconosciuto con decreto del Ministro dell'interno oltre che alle associazioni con finalità culturali, sociali e sportive senza scopo di lucro formalmente dichiarato nelle rispettive norme statutarie o regolamentari registrate nelle forme di legge e adeguate ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella C, modificare gli importi come segue:

1995: — 8.000;

1996: — 8.000;

1997: — 8.000.

26. 19 (27. 1).

Manca, Turci, Agostini, Boselli, Brunale, Cennamo, De Benetti, Mariani, Negri, Sitra, Vannoni, Visco, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante,

Mattina, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Soriero, Vozza.

Al comma 3, sostituire la parola: quaranta con la seguente: ottanta.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 26. 3, a pag. 31).

26. 20.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Sava, Valpiana, Nardini, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

Al comma 3, dopo le parole: e sportive inserire le seguenti: , assistenziali e religiose.

26. 22.

Moioli Viganò, D'Aimmo, Soro.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
MOIOLI VIGANÒ 26. 21.

Sostituire la parte consequenziale con la seguente:

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria:

alla tabella C, Ministero degli affari esteri — Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, modificare gli importi come segue:

1995: — 1.000;

1996: — 1.000;

1997: — 1.000.

0. 26. 21. 1.

Governo.

Al comma 3, dopo le parole: e sportive aggiungere le seguenti: , assistenziali e religiose.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 12 (Ministero della difesa), al capitolo 1105, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 50 miliardi;

CS: — 50 miliardi.

26. 21.

Moioli Viganò, D'Aimmo, Soro, Castellani, Pinza.

Al comma 3, sopprimere le parole: individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 5501, modificare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 3 miliardi;

CS: — 3 miliardi.

26. 23 (27. 10).

Lumia, Rinaldi, Beebe Tarantelli, Caccavari, Cornacchione Milella, Giacco, Giannotti, Guerzoni, La Cerra, Manganelli, Mignone, Perinei, Tanzarella, Vigneri, Adornato, Bassanini, Berlinguer, Chiaromonte, Corleone, Iotti, Magrone, Maselli, Novelli, Pericu, Reale, Soda, Violante, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Soriero, Vozza, Carli.

Al comma 3, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro tre mesi.

26. 25 (27. 27).

Saia, Nardini, Valpiana, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Sciacca, Scotto di Luzio, Lenti.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: nonché le superfici destinate all'attraversamento di torrenti e di fiumi, che costituiscono accesso a case di civile abitazione poste in comuni appartenenti a comunità montane.

26. 47 (27. 49).

Frosio Roncalli, Castelli, Castellazzi.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: , nonché i beni patrimoniali adibiti ad abitazione e gestiti dagli istituti autonomi case popolari già assoggettati al regime dell'equo canone.

26. 50 (Nuova formulazione).

La Commissione.

Sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

4. Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, nonché gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, che utilizzano, alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o patrimoniali dello Stato devono comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità di interesse pubblico all'utilizzazione stessa. La comunicazione deve essere inviata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono stabilite le relative modalità. La mancata comunicazione entro detto termine comporta la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene.

5. Le lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono sostituite dalla seguente:

« *a)* per le concessioni demaniali marittime, o parti di esse, assentite per uti-

lizzazioni turistiche o ricreative, la misura del canone annuo è determinata esclusivamente in funzione dei metri quadrati di area concessa, nelle seguenti misure:

1) lire 4.800 per metro quadrato fino ad una estensione di 1.000 metri quadrati;

2) lire 2.500 per metro quadrato per l'area eccedente i 1.000 metri quadrati fino al limite di 2.000 metri quadrati;

3) lire 2.000 per metro quadrato per l'area eccedente i 2.000 metri quadrati, fino al limite di 3.000 metri quadrati;

4) lire 1.500 per metro quadrato per l'area eccedente i 3.000 metri quadrati, fino al limite di 5.000 metri quadrati;

5) lire 1.000 per metro quadrato per l'area eccedente i 5.000 metri quadrati fino al limite di 10.000 metri quadrati;

6) lire 500 per metro quadrato per l'area eccedente i 10.000 metri quadrati. »

6. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole da: « riduzione » fino a: « inferiore » sono sostituite dalle seguenti: « riduzione della misura base del canone di cui alla lettera *a)* alla metà ».

26. 29 (27. 13).

Valensise.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: commi 1, 2 e 4 con le seguenti: commi 1 e 2.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 26. 6, a pag. 34).

26. 27 (27. 18).

Bielli, Borghetta, Bellei Trenti, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pi-

stone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli, Angelini, Zagatti, Turci, Duca, Mariani.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 26. 3, a pag. 31).

26. 28.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Angelini, Zagatti, Turci, Duca, Mariani.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 11 (Ministero delle poste e delle telecomunicazioni), al capitolo 1152, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 9.000 milioni;

CS: — 9.000 milioni.

alla tabella 12 (Ministero della difesa), al capitolo 4011, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 141.000 milioni;

CS: — 141.000 milioni.

26. 45 (27. 2.)

Angelini, Biricotti, Galletti, Mastroluca, Giardiello, Diana, Taurino, Duca, La Saponara, Canesi, Bova, Olivo, Zagatti, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Sorriero, Schettino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Le lettera a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre

1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono sostituite dalla seguente:

« a) per le concessioni demaniali marittime, o parti di esse, assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative, la misura del canone annuo è determinata esclusivamente in funzione dei metri quadrati di area concessa, nelle seguenti misure:

1) lire 4.800 per metro quadrato fino ad una estensione di 1.000 metri quadrati;

2) lire 2.500 per mezzo quadrato per l'area eccedente i 1.000 metri quadrati fino al limite di 2.000 metri quadrati;

3) lire 2.000 per metro quadrato per l'area eccedente i 2.000 metri quadrati fino al limite di 3.000 quadrati;

4) lire 1.500 per metro quadrato per l'area eccedente i 3.000 metri quadrati fino al limite di 5.000 metri quadrati;

5) lire 1.000 per metro quadrato per l'area eccedente i 5.000 metri quadrati fino al limite di 10.000 metri quadrati;

6) lire 500 per metro quadrato per l'area eccedente i 10.000 metri quadrati ».

26. 30 (27. 45).

Baccini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per il solo 1995 i canoni annuali dei beni del demanio marittimo sono rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso. Sono esclusi dall'incremento così operato i canoni di concessione già aggiornati in base ai criteri di cui ai decreti ministeriali applicativi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, ovvero in base ai criteri di cui al decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 1993, n. 49. Restano fermi i poteri degli enti portuali di cui all'articolo 7 della legge n. 494 del 1993.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 3402, modificare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 30 miliardi;
CS: — 30 miliardi.

26. 31.

Vigneri.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per l'anno 1995, i canoni annui dei beni del demanio marittimo sono aumentati del 50 per cento. A partire dal 1996, i suddetti canoni sono aumentati annualmente in base al coefficiente di inflazione ISTAT registrato nell'anno precedente.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso di inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26. 11 (27. 11).

Scalia, Calzolaio, Bargone, Bartolich, Camoirano, De Simone, Emiliani, Gerardini, Lorenzetti, Mafai, Pulcini, Turrone, Vigni, Zagatti, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Schettino, Solaroli, Voza, Soriero.

Al comma 4, sostituire le parole: A decorrere dal 1° gennaio 1995 con le seguenti: Per il solo 1995.

26. 32.

Vigneri.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la cifra: 2,5 con la seguente: 1,5.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 26. 3, a pag. 31).

26. 33.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le cifre: 2,5 con la seguente: 2.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 26. 3, a pag. 31).

26. 34.

Guerra, Marino Luigi, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: pari a 2,5 volte con le seguenti: pari a 2 volte.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. I capitoli della categoria IV, acquisto beni e servizi, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti in misura complessiva pari a 45 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997. Il

Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

26. 46.

La Commissione.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Sono esclusi dall'incremento così operato i canoni di concessione già aggiornati in base ai criteri di cui ai decreti ministeriali applicativi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, ovvero in base ai criteri di cui al decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 49. Restano fermi i poteri degli enti portuali di cui all'articolo 7 della legge n. 494 del 1993.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 9 (Lavori pubblici), al capitolo 3402 modificare gli importi per competenza e cassa come segue:

CP: - 30 miliardi;
CS: - 30 miliardi.

26. 35.

Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Serafini, Solaroli, Schettino, Voza, Sales, Soriero, Turci, Agostini, Boselli, Brunale, Cennamo, De Benetti, Mariani, Negri, Sitra, Vannoni, Visco, Carli, Vigneri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'incremento previsto dal presente comma le associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, religiose e assistenziali, senza fini di lucro, individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 11, (Ministero delle poste e telecomunicazioni), al capitolo 1152, variare gli importi di competenza e di cassa come segue:

CP: - 9 miliardi;
CS: - 9 miliardi;

alla tabella 12 (Ministero della difesa), al capitolo 1105, variare gli importi di competenza e di cassa come segue:

CP: - 128 miliardi;
CS: - 128 miliardi.

26. 36.

Moioli Viganò, D'Aimmo, Soro, Castellani, Pinza.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il concessionario è, comunque, obbligato a corrispondere il canone, determinato con i predetti decreti ministeriali, quando lo stesso risulti superiore a quello derivante dall'applicazione del presente comma.

26. 37.

Trinca, Conte.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui le maggiorazioni operino in relazione a beni su cui insistono costruzioni o porzioni di costruzioni edilizie, in regola con gli strumenti urbanistici e provviste di regolari concessioni edilizie, il Ministro delle finanze provvederà entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge a definire con proprio decreto le procedure, per avviare celermente le dismissioni dei beni interessati, mediante corresponsione del prezzo contrattuale corrente nelle rispettive località di ubicazione e secondo la destinazione urbanistica dei fondi stessi, la vocazione naturale dei beni medesimi e la loro concreta utilizzabilità.

26. 44 (27. 31).

Sigona.

Sopprimere il comma 6.

* 26. 38 (27. 22).

Bielli, Borghetta, Bellei Trenti, Guerra, Luigi Marino, Ca-

razzi, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sopprimere il comma 6.

* 26. 39 (27. 32).

Ostinelli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole da: « riduzione » fino a « inferiore » sono sostituite con le seguenti: « riduzione della misura base del canone di cui alla lettera *a*) alla metà ».

** 26. 40 (27. 44).

Baccini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

3. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole da: « riduzione » fino a « inferiore » sono sostituite con le seguenti: « riduzione della misura base del canone di cui alla lettera *a*) alla metà ».

** 26. 41 (27. 13).

Valensise.

Al comma 6, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dalla data di ricevimento della apposita comunicazione contenente la richiesta, e la quantificazione dell'adeguamento del canone annuale.

26. 42 (27. 16).

Muzio, Pistone, Garavini, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 6 sostituire le parole: 3 mesi con le seguenti: 6 mesi.

26. 51.

La Commissione.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

26. 43 (27. 8).

Schettino.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

26. 48.

Governo.

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: Con il predetto decreto sono disposte altresì le modalità con le seguenti: Con apposito decreto del Ministro della difesa sono disposte le modalità ed i tempi.

26. 48 (Nuova formulazione).

Governo.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, le superfici destinate ad attraversamento di torrenti o fiumi, che costituiscono un necessario ed insostituibile accesso a case di civile abitazione su fondo intercluso, sono soggette al pagamento di un canone meramente ricognitorio.

26. 49.

La Commissione.

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

(Accertamento dell'IVA).

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in

base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

26. 02 (27. 02).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, al terzo comma, lettera e), sono aggiunte in fine le parole: « a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

b) all'articolo 2, al terzo comma, lettera f), sono aggiunte in fine le parole: « a condizione che il soggetto incorporato o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari ».

26. 03 (27. 03).

Muzio, Pistone, Garavini, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

ART. 28-bis.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) nel primo comma dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis, e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, commi dal primo al settimo »;

2) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c), e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c), e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando

non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili ».

b) all'articolo 19-bis:

1) al primo comma dell'articolo 19-bis è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 dev'essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza ».

c) all'articolo 21 al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

d) all'articolo 23 al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti » sono inserite le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

26. 04.

Muzio, Pistone, Garavini,
Guerra, Carazzi, Luigi Ma-
rino, Saia, Valpiana, Nardini.

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

ART. 28-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) nel primo comma dell'articolo 19 dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis, e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, commi dal primo al settimo »;

2) I commi terzo e quarto dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al terzo comma non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c), e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c), e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando

non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili ».

b) all'articolo 19-bis:

1) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui i beni e servizi ricevono diversa destinazione ».

2) Dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 dev'essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza ».

c) all'articolo 21 al primo periodo del sesto comma sono aggiunte le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

d) all'articolo 23, dopo le parole: « operazioni esenti » sono inserite le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 2 (Ministero del tesoro), al capitolo 8816, Fondo relazione politiche comunitarie, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: + 5.000 miliardi;

CS: + 5.000 miliardi.

26. 05.

Luigi Marino, Carazzi, Guerra.

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

ART. 28-bis.

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990,

n. 303, le parole: « nella misura unica del 10 per cento sull'incasso » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura unica dell'otto per cento sull'incasso ».

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, alla tabella D, aggiungere la voce: Legge n. 517 del 1975:

1995: + 100 miliardi.

26. 06.

Ostinelli.

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

ART. 28-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528 è sostituito dal seguente:

« 2. Allo scopo di estendere alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a rilasciare la concessione ad ogni rivendita richiedente. ».

26. 07.

Molgora, Bonafini, Arrighini, Castellazzi.

Dopo il capo IV inserire il seguente:

CAPO IV-bis.

RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO

ART. 26-bis.

1. Le aliquote dell'imposta di consumo dell'energia elettrica sono incrementate per ogni KWh di energia impiegata, di lire 50 per la parte di consumi che eccede i 1.800 KWh per anno. L'aumento non si applica alle utenze domestiche.

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previ-

denza sociale e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propri decreti, definisce le modalità e la misura della riduzione degli oneri contributivi dovuti dalle imprese intestatarie dei contratti di fornitura elettrica, in misura comunque non eccedente gli oneri relativi all'imposta di cui al comma 1.

3. La riduzione di cui al comma 2 è commisurata alla quota di consumo dell'anno o frazione d'anno precedente ed avviene, per il 1995, in misura uguale agli oneri relativi all'imposta di cui al comma 1, in misura percentuale inferiore negli anni successivi.

4. I proventi derivanti all'ENEL dall'aumento delle quote fisse e delle quote di prezzo stabilite sulla base dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, valutati in lire 1.200 miliardi all'anno, sono attribuiti, dal 1° gennaio 1995, all'entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria:

alla tabella B, Ministero del lavoro, modificare gli importi come segue:

1995: + 700.000;
1996: + 1.000.000;
1997: + 1.000.000;

alla tabella D, inserire la seguente voce:
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'occupazione (Lavoro 8032) - articolo 1-ter: Fondo per lo sviluppo:

1995: 300.000.

26. 08.

Mattioli, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Sales, Schettino, Solaroli, Vozza, Soriero.

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

1. Sono soppressi i regimi di favore fiscale inerenti gli autoveicoli di cui al comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge

30 agosto 1993, n. 431, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Sono altresì soppresse le facilitazioni di pagamento vigenti a favore di tali veicoli e pertanto la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a benzina.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, all'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il 31 dicembre 1994, riduce la tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, in misura corrispondente alle maggiori entrate conseguenti all'abrogazione delle disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per le autovetture nonché gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, muniti di impianto che ne consenta la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonché con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo legale dell'impianto stesso in data successiva al 1° maggio 1993 e fino al 31 dicembre 1995.

26. 09 (ex 20. 14) (19. 28).

Moioli Viganò.

La Commissione ha proposto e l'Assemblea deliberato lo stralcio del successivo articolo, che nel testo del Governo era del seguente tenore:

(Alienazione e gestione dei beni immobili del patrimonio dello Stato).

1. Per favorire la privatizzazione dei beni pubblici il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386,

convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, è sostituito dal seguente:

« 2. Le alienazioni e le gestioni dei beni immobili di cui al comma 1 possono essere attuate, altresì, previo conferimento a società per azioni costituite con le modalità e le finalità deliberate dal CIPE, su proposta del Ministro delle finanze ».

2. Per favorire l'alienazione e la gestione degli immobili pubblici da parte

dell'amministrazione finanziaria, al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo le parole: « I predetti soggetti affidatari » sono inserite le seguenti: « e l'amministrazione delle finanze ».

(Articolo 28 nel testo del Governo).

**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO V.****FINANZA REGIONALE E LOCALE****ART. 27.**

(Trasferimenti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. A decorrere dall'anno 1995 la quota del 3,10 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi di cui all'articolo 8, primo comma, lettera *a*), della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ridotta al 2,3 per cento.

2. L'autorizzazione di spesa per l'anno 1995 in favore della regione Calabria di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, è ridotta di lire 50 miliardi.

3. In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze stabilite dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con le quali sono disciplinati, ove necessario, i termini sotto il profilo temporale per la piena assunzione delle spese connesse all'esercizio delle medesime competenze a carico della finanza degli enti interessati, sono adottate, a decorrere dal 1° gennaio 1995, le misure di provvisoria compensazione finanziaria previste nei commi 4 e 5.

4. Le misure del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia al

finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono elevate rispettivamente al 25 per cento, al 21 per cento e al 19,50 per cento. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci; per i predetti enti cessa l'applicazione dell'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e non si provvede alle compensazioni di cui all'articolo 11, comma 15, del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, anche con riferimento agli esercizi precedenti.

5. Relativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano è sospesa, per gli anni 1995, 1996 e 1997, l'erogazione delle quote variabili di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. A partire dall'anno 1995 gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla regione Valle d'Aosta e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, a copertura dei disavanzi delle unità sanitarie locali per gli anni dal 1987 al 1991, sono fronteggiati dalla regione e dalle province medesime.

7. Per il triennio 1995-1997 l'assegnazione di fondi alla regione Trentino-Alto Adige di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978,

n. 569, è stabilita in lire 6 miliardi annui. Alle ulteriori occorrenze finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate la regione provvede a titolo di concorso al processo di risanamento della finanza pubblica.

8. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Alla individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al comma 1, lettera b), da destinare esclusivamente al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle regioni a statuto ordinario, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con delibera del CIPE, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione fra le regioni della quota variabile nell'ambito di comparti funzionali individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

4. Le regioni sono tenute a presentare annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo finanziati con la quota variabile ».

9. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole da: « ; le procedure di riparto » fino alla fine del comma sono soppresse. E' abrogato il comma 4 del medesimo articolo 12 della citata legge n. 537 del 1993. Le verifiche per l'attuazione degli obiettivi indicate al comma 3 del citato articolo 12 non si applicano agli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato già ricompresi nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DI- SEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 27.

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente, al disegno di legge finanziaria:

alla tabella A, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

1995: - 60.000;
1996: - 75.000;
1997: -440.000;

Ministero dell'interno:

1995: -480.000;
1996: -480.000;
1997: -480.000;

alla tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

articolo 38: somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'ente Poste Italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (Cap. 4432):

1995: -400.000;
1996: -500.000;
1997: -500.000;

Legge n. 548 del 1994: istituzione dell'Ente per gli interventi per il mercato agricolo (EIMA):

1995: —;
1996: -480.000;
1997: -500.000;

Ministero dell'interno:

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale della polizia di Stato » (Cap. 2841):

1995: -45.000;

1996: -45.000;

1997: -45.000;

Legge n. 968 del 1969: « Fondo scorta del corpo nazionale dei vigili del fuoco » (Cap. 3282):

1995: -15.000;

1996: -20.000;

1997: -35.000.

27. 1 (29. 6).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Confluiscono nella quota variabile di cui al comma 1, lettera *b*), gli interi stanziamenti dei capitoli di bilancio dello Stato fondati su leggi di spesa che prevedono il riparto delle relative somme tra le regioni, ivi compresi quelli di cui agli allegati 5 e 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2-bis. Quanto previsto dal comma 2 si applica anche agli stanziamenti dei capitoli di bilancio statale relativi agli esercizi precedenti e per i quali non si è provveduto al relativo riparto.

3. La quota variabile di cui al comma 1, lettera *b*), è ripartita tra le regioni nell'ambito dei comparti funzionali che tengono conto degli obiettivi originari delle leggi di settore, con delibera CIPE,

sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, è soppresso ogni vincolo di destinazione discendente dalle leggi di settore, per l'impegno da parte delle regioni delle somme loro attribuite.

4-bis. Ove la delibera CIPE di cui al comma 3 non intervenga entro due mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro del tesoro provvede al riparto delle somme tra le regioni in proporzione alle assegnazioni disposte nell'ultimo anno di applicazione delle rispettive leggi di settore, e che sono utilizzate senza vincoli di destinazione.

4-ter. Il Ministro del tesoro è tenuto ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio ».

8-bis. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1993, n. 537.;

al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

ART. 24-bis.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio necessarie ad assicurare il contributo pubblico nazionale da destinare a sostegno dei programmi di competenza regionale per gli interventi infrastrutturali cofinanziati dal Fondo regionale europeo e per gli interventi sul Fondo agricolo di orientamento e garanzia - sezione orientamento per il periodo 1994-1999 nelle misure previste dalle delibere CIPE del 13 aprile 1994, che per il biennio 1994-1995 è pari a lire 1.500 miliardi.

al disegno di legge finanziaria, alla tabella D, legge n. 67 del 1988, articolo 15,

comma 20 (SACE) modificare gli importi come segue:

1995: — 1.766.000.

27. 2 (29. 3).

Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Schettino, Solaroli, Voza, Soriero.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26 inserire i seguenti:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 2:

a) al terzo comma, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

b) al terzo comma, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari ».

ART. 26-ter.

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unita-

mente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

27. 3 (29. 8).

Muzio, Pistone, Garavini, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 27. 6 DEL GOVERNO.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sono emanate inserire le seguenti: , sentito il parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.,

0. 27. 6. 1.

Chiesa, Innocenzi, Odorizzi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: entro il 30 aprile 1995 inserire le seguenti: previa intesa tra il Governo, le province autonome e la regione Trentino-Alto Adige in ordine alla materie oggetto del trasferimento o della delega ed ai correlati adeguamenti ed integrazioni delle vigenti norme di attuazione.

0. 27. 6. 2.

Chiesa, Innocenzi, Odorizzi.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le parole: sentito il parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

0. 27. 6. 3.

Chiesa, Innocenzi, Odorizzi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle

province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 30 aprile 1995; le spese sostenute a partire dall'anno 1995 dallo Stato, per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 30 settembre 1995. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate di intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al processo di contenimento del fabbisogno del settore statale, nel rispetto dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.

27. 6.

Governo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 31 marzo 1995; le spese sostenute a partire dall'anno 1995 dallo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 31 luglio 1995. Al fine di rendere possibile l'esercizio or-

ganico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato.

* **27. 7** (29. 9).

Fontan.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 31 marzo 1995; le spese sostenute a partire dall'anno 1995 dallo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 31 luglio 1995. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato.

* **27. 8** (29. 9).

Zeller, Brugger, Widmann, Guibert.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Ministero del tesoro, decreto legislativo n. 143 del 1994 Enas (2101, 7272) modificare gli importi come segue:

1995: — 700.000;

1996: — 714.000;

1997: — 730.000.

27. 9 (29. 5).

Manca, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Mattina, Mattioli, Sales, Schettino, Serafini, Solaroli, Soriero, Vozza.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-bis.

1. Le norme sull'accertamento del valore previste negli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono applicabili anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, secondo comma, dello stesso decreto. Sul maggiore imponibile è dovuta l'imposta di registro in base alla parte prima della tariffa allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 ed è, ai sensi dell'articolo 47 dello stesso decreto, imposta complementare.

27. 10 (29. 13).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 27. 1, a pag. 1).

27. 11 (29. 14).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: La percentuale del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia-Giulia al finanziamento del servizio sanitario nazionale prevista dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è stabilita in misura pari al 19 per cento.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 27. 1, a pag. 1).

27. 13 (29. 12).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono elevate rispettivamente al 25 per cento e al 21 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri: legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, variare gli importi come segue:

1995: — 10 miliardi;

1996: — 10 miliardi;

1997: — 10 miliardi.

27. 15 (29. 17).

Ballaman, Castellazzi, Sticotti, Stroili, Cartelli, Nicolini, Lovisoni.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: al 21 per cento con le seguenti: al 10,5 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei Ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), variare gli importi come segue:

1995: — 250.000;

1996: — 250.000;

1997: — 250.000.

27. 16 (29. 1).

Soro, Moioli Viganò.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, gli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

27. 17.

Zeller, Brugger, Widmann, Gubert, Caveri, Fontan.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, modificare gli importi come segue:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A) Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994:

1995: — 156 miliardi;
1996: — 100 miliardi;
1997: — 100 miliardi.

(Capitoli 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, spettacolo).

MINISTERO DEL TESORO

B) Legge n. 146 del 1980, articolo 38:

1995: — 100 miliardi;
1996: — 100 miliardi;
1997: — 100 miliardi.

(Capitolo 4432, poste e telecomunicazione).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

C) Decreto legislativo n. 143 del 1994, articolo 3:

1995: — 150 miliardi;
1996: — 150 miliardi;
1997: — 150 miliardi.

(Capitoli 2102 e 7272, lavori pubblici).

MINISTERO DELLA DIFESA

D) Regio decreto n. 263 del 1928, articolo 17, comma 1 e 2:

1995: — 124 miliardi;
1996: — 124 miliardi;
1997: — 124 miliardi.

(Capitoli 1180 e 4791, difesa).

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ

E) Legge n. 186 del 1988:

1995: — 100 miliardi;
1996: — 150 miliardi;
1997: — 150 miliardi.

(Capitolo 7504, istituzione agenzia spaziale).

27. 18 (29. 19).

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Fontan, Gubert.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per gli anni 1995-1997, l'assegnazione di fondi alla regione Trentino-Alto Adige di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 568, è stabilita d'intesa tra il Governo ed il Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, modificare gli importi come segue:

Decreto legislativo 143 del 1994:

1995: — 10 miliardi;
1996: — 10 miliardi;
1997: — 10 miliardi.

(Capitoli 2102 e 7272, lavori pubblici).

27. 21 (29. 20).

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Fontan, Gubert.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio necessarie ad assicurare il contributo pubblico nazionale da destinare a sostegno dei programmi di competenza regionale per gli interventi infrastrutturali cofinanziati dal Fondo regionale europeo e per gli interventi sul Fondo agricolo di orientamento e garanzia - sezione orientamento per il periodo 1994-1999 nelle misure previste dalle delibere del CIPE del 13 aprile 1994, che per il biennio 1994-1995 è pari a lire 1.500 miliardi.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riprodotta nell'emendamento 27. 1, a pag. 1).

27. 22 (29. 16).

Brunetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Nell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: « nonché l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina prevista dal capo III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.

27. 23.

Governo.

**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 28.**

(Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali).

1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. E' fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo 46 sarà a totale carico dell'ente emittente.

2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni struttural-

mente deficitarie come definite dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.

4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito è trasferito al nuovo ente.

5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con *warrant* in azioni di società possedute dagli enti locali.

6. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento — *una tantum* — calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi. È fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato deliberato o in quello successivo se la delibera è adottata nel secondo semestre dello stesso.

7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari auto-

rizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività. L'ente o gli enti creditizi provvedono ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.

8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilascio delle delegazioni di pagamento di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali.

9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benessere preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.

10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce altresì l'ammontare delle commissioni di collocamento che do-

vranno percepire gli intermediari autorizzati. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.

Sopprimerlo.

28. 1 (30. 17).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, al comma 2, sopprimere la lettera b);

al comma 8, sopprimere il secondo periodo;

dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

1. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è consentita alle regioni che non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 68.

3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato

il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dalle regioni concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie degli Enti emittenti.

4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a 5 anni.

5. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà superare il 2 per cento in più, al momento della emissione, del rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi o altri frutti corrisposti ai possessori. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio. Al fine di contribuire alle spese relative ad atti autorizzativi, lo 0,1 per cento del prestito è attribuito alle entrate del bilancio dello Stato.

6. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredato del relativo piano di ammortamento finanziario.

7. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato.

8. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministero del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benessere preventivo della Banca d'Italia nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio in conto capitale.

9. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio.

10. Per certificazione del bilancio regionale deve intendersi il rilascio del parere di conformità del C.I.C.R. così come stabilito dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. Sono salvi tutti gli adempimenti della legge in tema di bilancio.

28. 2 (30. 04).

Campatelli, Di Rosa, Ferrante,
Mattina, Mattioli, Sales,
Schettino, Serafini, Solaroli,
Soriero, Voza.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, al comma 2, sopprimere la lettera b);

al comma 8, sopprimere il secondo periodo;

dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Emissione di titoli obbligazionari da parte delle Regioni).

1. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 10 della legge 16

maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è consentita alle regioni che non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dalle regioni concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie degli enti emittenti.

4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a 5 anni.

5. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue semestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà superare il 2 per cento in più, al momento della emissione, del rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni delle specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi o altri frutti corrisposti ai possessori. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio. Al fine di contribuire alle spese relativi ad atti autorizzativi, lo

0,1 per cento del prestito è attribuito alle entrate del bilancio dello Stato.

6. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredato del relativo piano di ammortamento finanziario.

7. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato.

8. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benessere preventivo della Banca d'Italia nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio in conto capitale.

9. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche che gli enti emittenti sono tenuti a osservare per la raccolta del risparmio.

10. Per certificazione del bilancio regionale deve intendersi il rilascio del parere di conformità del C.I.C.R. così come stabilito dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. Sono salvi tutti gli adempimenti della legge in tema di bilancio.

28. 3 (30. 01).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: territoriali inserire le seguenti: e le regioni.

28. 4 (30. 10).

Castellazzi, Ballaman.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento, che verrà determinato dalla gara di aggiudicazione.

28. 5 (30. 16).

Gilberti, Castellazzi.

Al comma 6, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

28. 6 (30. 12).

Gilberti, Castellazzi.

Al comma 6, alla fine del secondo periodo, aggiungere le parole: maggiorato di un punto ed al terzo periodo dopo la parola: emettere, aggiungere le seguenti: maggiorato di un punto.

28. 11.

La Commissione.

Al comma 6, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base a IRPEG.

28. 7 (30. 19).

Andreatta.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 2, al capitolo 7826, variare gli importi di competenza e di cassa:

CP: - 20 miliardi;

CS: - 20 miliardi.

28. 8.

Solaroli, Campatelli, Serafini, Mattina, Mattioli, Voza, Ferrante, Di Rosa, Schettino, Sales, Soriero, Turci, Visco, Agostini, Brunale, Boselli, Cennamo, De Benetti, Manca, Negri, Mariani, Vannoni, Sitra.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole da: il prestito è stato deliberato fino alla fine del periodo con le seguenti: il prestito è stato sottoscritto.

28. 9 (30. 14).

Gilberti, Castellazzi.

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:; definisce i criteri di quotazione sul mercato secondario.

28. 10 (30. 8).

Gilberti, Castellazzi.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevolevoli
nella seduta del 10 novembre 1994.**

Aimone Prina, Aloï, Amoruso, Baccini, Bonino, Comino, Costa, Danieli, Della Valle, Fumagalli Carulli, Gasparri, Gnutti, Indelli, Latronico, Lo Porto, Malan, Maroni, Matteoli, Mazzetto, Meo Zilio, Porcu, Rocchetta, Rodeghiero, Oreste Rossi, Scarpa Bonazza Buora, Segni, Teso, Trantino, Tremaglia, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Aimone Prina, Aloï, Amoruso, Baccini, Bonino, Comino, Costa, Della Valle, Danieli, D'Onofrio, Fumagalli Carulli, Gasparri, Giacobvazzo, Gnutti, Indelli, Latronico, Lo Porto, Malan, Maroni, Matteoli, Menegon, Meo Zilio, Merlotti, Porcu, Rocchetta, Rodeghiero, Oreste Rossi, Segni, Teso, Trantino, Tremaglia.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 novembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CANESI: « Riconoscimento delle iniziative di 'diplomazia popolare' » (1592);

PASETTO: « Interpretazione autentica dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta » (1593);

LODOLO D'ORIA: « Norme sull'acquisizione di beni e servizi da parte del Servizio sanitario nazionale » (1594).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 9 novembre 1994 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dai deputati:

LUIGI NEGRI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle eventuali responsabilità dei poteri pubblici e degli enti locali in occasione dell'alluvione che ha colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994 » (doc. XXII, n. 19).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge INNOCENTI: « Nuovi criteri interpretativi per la valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 » (426) (annunziata nella seduta del 5 maggio 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato LORENZETTI.

La proposta di legge INNOCENTI: « Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra » (427) (annunziata nella seduta del

5 maggio 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato LORENZETTI.

La proposta di legge CECCHI: « Disposizioni in materia di vendita di alcolici e superalcolici sulle autostrade » (1071) (annunciata nella seduta del 1° agosto 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato BASSI LAGOSTENA.

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale dell'Aquila.

Con lettera in data 22 ottobre 1994, il procuratore della Repubblica presso il tribunale dell'Aquila ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con ordinanza del 18 ottobre 1994, n. 6/94 RGCPA l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Remo GASPARI nella sua qualità di ministro della funzione pubblica *pro tempore* e della signora Silvana DRAGONETTI.

**Trasmissione
da consigli regionali.**

Sono pervenuti alla Presidenza della Camera voti dai seguenti consigli regionali:

dal consiglio regionale della Toscana, il testo di un voto concernente il disegno di legge « finanziaria 1995 » e i disegni di legge ad essa collegati, approvato nella seduta dell'11 ottobre 1994;

dal consiglio regionale della Lombardia, il testo di un voto concernente il disegno di legge « finanziaria 1995 », approvato nella seduta dell'11 ottobre 1994;

dal consiglio regionale della Lombardia, il testo di un voto concernente la riforma della finanza regionale e locale, approvato nella seduta dell'11 ottobre 1994;

dal consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il testo di un voto concernente « adesione dell'Italia alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie », approvato nella seduta del 12 ottobre 1994;

dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, il testo di un voto concernente il decreto-legge n. 538 del 1994, approvato nella seduta del 26 ottobre 1994.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

**Trasmissione
dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 19 ottobre 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 ottobre 1994.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissioni
dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 28 ottobre 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione — corredata dal bilancio di previsione per il 1994, dalla pianta organica e dal conto consuntivo per il 1993 — sull'attività svolta nel 1993 dalla Lega navale italiana.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro della difesa, con lettera in data 31 ottobre 1994, ha altresì trasmesso copia del verbale della riunione, del 28 luglio 1994, del Comitato per l'attuazione della legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le forze armate.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione
dal ministro del tesoro.**

Il ministro del tesoro, con lettera in data 8 novembre 1994, ai sensi dell'arti-

colo 130 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, ha trasmesso la relazione sull'andamento dell'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato per l'anno 1993 (doc. IX, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

**ALA12-93
Lire 2200**